

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO ROMA SEZ. I-BIS N.
9399/2019 RESA SUL RICORSO N. 1220/2019

Il sig. **Davide Rinoldo**, nato a Palermo il 08.03.1990 e residente in Agrigento nella via Marina di Pietrasanta n.27, C.F. RNLDVD90C08G273H, rappresentato e difeso, dall'Avv. Vincenzo Airo', CF. RAIVCN85M14A089S, (fax: 0922/1860127; PEC: avv.vincenzoairo@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso il domicilio elettronico del proprio difensore, con ricorso n.r.g. 1220/2019, promosso innanzi al TAR del Lazio – Roma, ha chiesto l'annullamento, previa la sospensione:

“del D.M. n. 237 del 14.11.2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura;

della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A del predetto D.M. n. 237 del 14.11.2018 ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2986;

della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B4 del predetto D.M. n. 237 del 14.11.2018 ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1753;

ove occorra degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente;

ove occorra del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell'odierno ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso”.

Con successivi motivi aggiunti presentati il 11/4/2019, il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa la sospensione:

“del D.M. n. 22 del 01.02.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata rettificata la graduatoria finale di cui al D.M. n. 237 del 14.11.2018,

del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura;

della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A, così come rettificata dal predetto D.M. n. 22 del 01.02.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2993;

della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B così come rettificata dal predetto D.M. n. 22 del 01.02.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1745;

ove occorra degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente, ivi compresi il verbale n. 120 del 31.05.2018 e la nota con la quale è stata trasmessa l'istanza del ricorrente;

ove occorra del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell'odierno ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso”.

Con successivi motivi aggiunti presentati il 21/5/2019 il ricorrente ha chiesto l'annullamento previa la sospensione:

“del D.M. n. 176 del 01.04.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata rettificata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura;

della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A, così come rettificata dal predetto D.M. n. 176 del 01.04.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2992;

della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B così come rettificata dal predetto D.M. n. 22 del 01.04.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1745;

ove occorra degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente, ivi compresi il verbale

n. 120 del 31.05.2018 e la nota con la quale è stata trasmessa l'istanza del ricorrente;

ove occorra del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell'odierno ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;

Con motivi aggiunti presentati il 27/6/2019 il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa la sospensione:

“del D.M. n. 281 del 21.05.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata rettificata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura;

della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A, così come rettificata dal predetto D.M. n. 281 del 21.05.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2992;

della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B così come rettificata dal predetto D.M. n.281 del 21.05.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1744;

ove occorra degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente, ivi compresi il verbale n. 120 del 31.05.2018 e la nota con la quale è stata trasmessa l'istanza del ricorrente;

ove occorra del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell'odierno ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;”.

Il ricorso introduttivo ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti si fondano sinteticamente sui seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 e 117 DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZINE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DELL'ALLEGATO C;

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE;

L'Amministrazione resistente, del tutto ignorando le allegazioni ed i chiarimenti resi dall'odierno ricorrente, non ha valutato il suo titolo di laurea in ingegneria edile-architettura, per punti 8, quale titolo assorbente il diploma quinquennale di istruzione tecnica, in materia di "Costruzioni, ambiente e territorio" ovvero uno dei titoli indicati nel gruppo B dell'allegato C del bando di concorso (diploma di geometra).

L'Amministrazione resistente ha illegittimamente omesso di valutare il titolo di laurea dell'odierno ricorrente, in quanto:

- a) per consolidata giurisprudenza, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici, il titolo di laurea superiore deve ritenersi assorbente il titolo di studi inferiore previsto nel bando;
- b) l'Amministrazione resistente è stata edotta anticipatamente dell'impossibilità per il ricorrente di poter dichiarare il titolo di laurea in ingegneria edile-architettura, quale titolo equivalente ovvero assorbente a quelli valutabili ai fini del concorso in questione;
- c) la stessa Amministrazione ha indicato al ricorrente di compilare la domanda del concorso indicando il titolo ritenuto equivalente ovvero assorbito dalla propria laurea in ingegneria;
- d) l'odierno ricorrente ha espressamente chiarito, nelle more della selezione, che l'indicazione in sede di domanda del possesso del diploma di Tecnico Edile doveva riferirsi esclusivamente al possesso della laurea in ingegneria edile-architettura (non avendolo potuto dichiarare in diverso modo);
- e) anche in applicazione dei principi che regolano il cd. soccorso istruttorio l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto valutare il titolo di laurea del ricorrente quale titolo di diploma quinquennale del gruppo B dell'allegato C del bando di concorso per punti n. 8.

Sul punto, in fattispecie del tutto analoga alla presente, il TAR del Lazio, ha avuto modo di affermare che:<<l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, dal

quale non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie, è ormai consolidato nel ritenere che il possesso di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore e tale evenienza ricorre sia quando il titolo superiore presupponga quello inferiore sia quando le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931).

Nella fattispecie in controversia deve dunque ritenersi, alla luce dei principi sopra enunciati, che la laurea in architettura sia assorbente del titolo richiesto dal bando di concorso - diploma di geometra - proprio sotto il profilo correttamente evidenziato dalla parte istante nel secondo motivo del ricorso principale.>>(Cfr. TAR Lazio Sez. II-ter, n. 4313/2011).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto assegnare all'odierno ricorrente il punteggio complessivo di punti n. 89,9125 (89,9125=48,3125 per le prove fisiche +33,6 per il colloquio +8 per la laurea da valere quale titolo inserito nel gruppo B dell'allegato C del bando di concorso) anziché 81,9125 Di conseguenza, l'odierno ricorrente deve collocarsi:

- a) nella posizione n. 875, anziché n. 2992 della graduatoria della graduatoria generale, così come rettificata dal predetto D.M. 281 del 21.05.2019;
- b) nella posizione n. 433 anziché n. 1744 della graduatoria dei non riservisti, così come rettificata dal predetto D.M. 281 del 21.05.2019.

In via meramente subordinata – sull'obbligo dell'Amministrazione resistente di valutare la laurea del ricorrente quale titolo di diploma quadriennale del gruppo A dell'allegato C del bando di concorso per punti n. 5;

Senza recesso da quanto dedotto nei motivi precedenti, in via meramente subordinata si deduce l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente sotto altro profilo.

Ed invero, nel caso in cui non dovessero accogliersi le difese sopra esposte, in ogni caso l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire all'odierno ricorrente punti n. 5 così come avrebbe dovuto evincersi dal titolo di diploma quadriennale di Tecnico Edile dichiarato dall'odierno ricorrente in sede di domanda.

L'allegato C del bando, infatti attribuisce punti n. 5 per i titolari di diploma di istruzione professionale, conseguito all'esito di percorsi quadriennali come Tecnico Edile.

Ed invero, appare inequivocabile che la laurea in ingegneria edile-architettura debba ritenersi assorbente sia del diploma quinquennale di geometra (ovvero uno dei titoli del gruppo B dell'allegato C del bando) e a fortiori del diploma quadriennale di Tecnico Edile (ovvero uno dei titoli del gruppo A dell'allegato C del bando).

Nel caso di specie, in nessun modo l'Amministrazione resistente poteva esimersi dal valutare il predetto titolo anche in relazione ai precisi chiarimenti resi dalla stessa Amministrazione in data 05.12.2016 con i quali ha invitato il candidato ad indicare, in forza della propria laurea, uno dei titoli valutabili per il concorso in questione.

Pertanto, la mancata valutazione del titolo di laurea dell'odierno ricorrente almeno come diploma di Tecnico Edile appare illogica, in violazione dei principi di buona fede, leale collaborazione, del soccorso istruttorio, di massima partecipazione ed in definitiva illegittima.

Sicché, in via meramente subordinata alle precedenti difese, l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire all'odierno ricorrente il punteggio complessivo di punti n. 86,9125 ($86,9125=48,3125$ per le prove fisiche $+33,6$ per il colloquio $+5$ per la laurea da valere quale titolo inserito nel gruppo A dell'allegato C del bando di concorso) anziché 81,9125.

Di conseguenza, l'odierno ricorrente doveva collocarsi:

- a) nella posizione n. 1693, anziché n. 2992 della graduatoria della graduatoria generale, così come rettificata dal D.M. 281 del 21.05.2019;
- b) nella posizione n. 937 anziché n. 1744 della graduatoria dei non riservisti di così come rettificata dal D.M. 281 del 21.05.2019.

SUL DANNO

Dalle superiori notazioni emerge in modo evidente la sussistenza del fumus boni iuris a sostegno della pretesa del ricorrente, così come è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati.

Ed infatti l'Amministrazione resistente, si avvia ad immettere ad immettere in servizio i 250 soggetti dichiarati vincitori in graduatoria ed a breve e per effetto delle rinunce di alcuni vincitori ovvero degli scorrimenti di graduatoria provvederà ad immettere in servizio anche i soggetti dichiarati idonei e collocati in graduatoria immediatamente a ridosso dei vincitori.

Ebbene tale circostanza cagiona al ricorrente un danno ingiusto atteso che da quanto sopra esposto emerge chiaramente che lo stesso per effetto della corretta attribuzione del punteggio spettantegli si troverebbe nella graduatoria dei non riservisti alla posizione n. 433 anziché n. 1744 e dunque sarebbe uno dei soggetti che potrebbe immediatamente usufruire della rinuncia di alcuni vincitori ovvero essere tra i primi concorrenti ad essere interessati da ulteriori assunzioni sulla base della medesima graduatoria così come previsto nella Legge di bilancio 2019 art. 1 commi 389 e 391.

Ed infatti, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018 del 30.12.2018), all'art. 1 comma 389 ha previsto l'incremento della dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco "di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020".

Per effetto delle disposizioni della Legge di bilancio 2019, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata incrementata di complessive 1.500 unità.

Il successivo comma 391 della medesima Legge di bilancio, inoltre, stabilisce espressamente che: << *e residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 389, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016*>>.

A ciò va aggiunto che, nell'attesa dei tempi necessari alla definizione del giudizio di merito ed all'eventuale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, quest'ultimo, per effetto del progressivo esaurimento della graduatoria, si troverebbe senz'altro scavalcato da altri concorrenti meno meritevoli.

Dunque, l'odierno ricorrente risulterebbe privato della possibilità di iniziare la propria carriera professionale ovvero rischia di iniziarla con notevole ritardo con l'irreparabile perdita dell'attività lavorativa e dell'anzianità di servizio spettanti gli.

Peraltro, l'adozione di una misura cautelare volta alla correzione della graduatoria in questione risulta altresì strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico volto alla selezione, in vista delle imminenti assunzioni, dei candidati più qualificati, come l'odierno ricorrente, laureato in ingegneria-edile architettura ed abilitato in ingegneria civile ed ambientale.

In caso analogo al presente, l'On. TAR ha ritenuto sussistente i presupposti per la concessione di una misura cautelare volta alla correzione della graduatoria in questione in merito alla mancata valutazione del titolo di un candidato. (Cfr. TAR Roma Sez. I-bis n. 1762/2019).

Pertanto anche nell'interesse della P.A. si chiede l'adozione di una misura cautelare al fine di assicurare la correzione della graduatoria in tempi rapidi e comunque prima delle prossime assunzioni derivanti dalla selezione di che trattasi. Infine, giova ricordare che ai sensi dell'art. 55 c.p.a. i dedotti profili di periculum possono altresì apprezzarsi anche in relazione ad una trattazione anticipata del merito del giudizio.

Per tali ragioni

PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti, adottando la misura cautelare ritenuta più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
- nel merito accogliere il ricorso introduttivo, ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati;
- ritenere e dichiarare, il diritto del sig. Rinoldo Davide al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio finale di punti 89,9125 nelle graduatorie di concorso approvate con i provvedimenti indicati in epigrafe;
- in via del tutto subordinata, ritenere e dichiarare, il diritto del sig. Rinoldo Davide al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio finale di punti 86,9125 nelle graduatorie di concorso approvate con i provvedimenti indicati in epigrafe;
- con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

Si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti è esente da contributo in quanto non amplia significativamente l'oggetto del ricorso principale, nonché avendo ad oggetto materia di pubblico impiego ed avendo riguardo alla capacità reddituale del ricorrente non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002.

Avv. Vincenzo Airo'